

Risposta n. 439

OGGETTO: Articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi: documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

Il signor TIZIO (di seguito, anche, "istante"), imprenditore... del codice civile, dichiara di svolgere l'attività di "...

L'istante dichiara di avere *"acquisito un ... nell'anno 2020"*, per il quale intende beneficiare *"del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nella misura del 6 per cento così come previsto dall'articolo 1, commi 184-197 della legge n. 160 del 27.12.2019"*.

Per finanziare l'acquisizione di tale trattore, il signor TIZIO ha *"firmato un contratto di locazione finanziaria in data ...2020 con la ditta ..."*, che, al pari della fattura relativa al pagamento del primo canone, risulta privo *"del riferimento normativo dei commi da 184 a 194 della legge n. 160 del 2019..."*.

L'istante, che dichiara di poter usufruire della prima quota annuale del credito d'imposta a decorre dal 1° gennaio 2021, evidenzia che non supera il limite massimo

dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro e di non essere nella condizione di usufruire delle intere 5 rate nei 5 anni come previsto dalla legge per mancanza di debiti tributari sufficienti e di avere intenzione di donare l'intera impresa.

Tutti ciò premesso, il signor TIZIO chiede di sapere se l'assenza del riferimento alla norma agevolativa, legge n. 160 del 2019, sulla fattura e sul contratto di locazione finanziaria possa causare la perdita del beneficio.

L'istante chiede, inoltre, se sia possibile trasferire negli anni le quote di credito non utilizzate per insufficienza di debito tributari da compensare, ovvero se sia possibile trasferire il credito, unitamente al trattore, mediante atto di donazione dell'impresa.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il signor TIZIO ritiene, sulla scorta della disposizione normativa agevolativa che:

- la mancanza della norma di riferimento sul contratto di locazione finanziaria e sulla fattura (anche quelle future) non sia un elemento essenziale la cui assenza provoca la decadenza dal beneficio;

- che le quote di credito non compensate nell'anno di riferimento, per incapienza dei debiti tributari possano essere trasferite negli anni successivi;

- che le quote di credito non compensate possano essere trasferite, unitamente al trattore, qualora l'impresa venga trasferita con atto di donazione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare si evidenzia che non formano oggetto del presente interpello la verifica dei requisiti necessari per accedere al beneficio in argomento rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'amministrazione

finanziaria.

L'articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), riconosce un credito d'imposta alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il comma 195, dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019, dispone che "*Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194...*".

Ciò posto, con riferimento al primo quesito oggetto d'interpello, con il quale l'istante chiede di sapere se sia causa di revoca dell'agevolazione la mancata indicazione in fattura e nel contratto di locazione finanziaria dello specifico riferimento alla disposizione agevolativa della legge n. 160 del 2019, si evidenzia quanto segue.

Il richiamato comma 195 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell'agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli.

In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal scopo, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Tali previsioni risultano nella sostanza equivalenti a quanto previsto dal

Legislatore nel contesto di altre agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali. In particolare, può farsi utile riferimento alla disciplina concernente il contributo concesso in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (c.d. "Nuova Sabatini"), di cui all'articolo 2, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2016.

Tale ultimo decreto, all'articolo 10, comma 6, dispone che *"Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni di cui al presente decreto, l'impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura "Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69". La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria"*.

In ragione della sostanziale equivalenza delle previsioni normative di cui si tratta, si ritiene, pur nel diverso contesto applicativo, che i chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo economico - *FAQ n. 10.15* consultabile al seguente indirizzo web: <https://www.mise.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/2034260-nuova-disciplina-beni-strumentali-nuova-sabatini-ter-domande-frequenti-faq#a10> - possano ritenersi estensibili anche in relazione a quanto disposto dal summenzionato comma 195. Ne consegue che:

· la fattura sprovvista del riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione;

- in relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;

- in relazione alle fatture elettroniche, con riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il beneficiario, in alternativa, può:

- o stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto IVA);

- o realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019. Come già indicato nella circolare n. 13/E del 2018 (*cf.* la risposta al quesito 3.1), in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può - senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa - inviare tale documento allo SdI, come indicato nel paragrafo 6.4 del medesimo documento di prassi, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo, da parte dell'impresa beneficiaria.

Tanto premesso, nel caso in esame, considerato che i documenti prodotti dall'impresa istante risultano privi del riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la possibilità di fruire del beneficio resta subordinata alla previa regolarizzazione dei documenti di spesa posseduti dall'istante, anche se i beni sono acquisiti in leasing, secondo le modalità sopra indicate.

La scrivente ritiene, allo stato, assorbiti dalla risposta al primo quesito gli

ulteriori quesiti, ...

**Firma su delega del Direttore centrale
Salvatore De Gennaro**

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)